

OPZIONE DIFFERIMENTO DI SCADENZA Ri.Alto\$

Il presente Set Informativo contiene:

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti d'investimento assicurativi (Dip Aggiuntivo IBIP)**

Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento: € 10.000,00 Premio assicurativo di € 0,00		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari di sopravvivenza			
Minimo	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.000	€ 10.000
Stress	Rendimento medio per ciascun anno	€ 10.285	€ 10.972
		2,85%	1,87%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.285	€ 11.089
	Rendimento medio per ciascun anno	2,85%	2,09%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.285	€ 11.153
	Rendimento medio per ciascun anno	2,85%	2,21%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.285	€ 11.307
	Rendimento medio per ciascun anno	2,85%	2,49%
Scenario di morte			
In caso di decesso dell'assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 10.285	€ 11.153

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Gli scenari sono una rappresentazione dei risultati dell'investimento che ragionevolmente potranno avverarsi, in condizioni di mercato sia favorevoli sia sfavorevoli. Varieranno a seconda della performance del mercato e del momento in cui è richiesto il riscatto. Si rappresentano anche i possibili risultati in caso di decesso ipotizzando lo scenario moderato. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se Alleanza Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non esiste un sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all'insolvenza di Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Per gli investimenti effettuati in questo prodotto gli attivi a copertura degli impegni di Alleanza Assicurazioni S.p.A. saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese per la procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;
- 10.000 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	€ 150	€ 788
Incidenza annuale dei costi (*)	1,50%	1,51% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,72% prima dei costi e al 2,21% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 5 anni
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0,00%
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	N/A
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costo trattenuto dal rendimento della gestione separata, espresso in punti percentuali assoluti. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	1,51%
Costi di transazione	0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,00%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0,00%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Periodo di detenzione minimo richiesto: nessun periodo minimo richiesto

Il periodo di detenzione raccomandato è definito tenendo conto della specificità dei prodotti assicurativi e della volatilità della Gestione Separata. Per realizzare gli obiettivi di questo prodotto raccomandiamo di mantenere l'investimento almeno per 5 anni. Il differimento di scadenza può essere interrotto in qualsiasi momento, da parte dell'investitore, riscattando totalmente (oppure anche parzialmente) la prestazione. Il riscatto non prevede l'applicazione di alcun costo e/o commissione.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:

- con lettera inviata all'indirizzo: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Tutela Clienti - Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano
- tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: www.alleanza.it/reclami
- via mail all'indirizzo: tutelaclienti@alleanza.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Clienti.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme al DIP aggiuntivo IBIP e alle condizioni di assicurazione. Il set informativo deve esservi trasmesso per obbligo giuridico prima della sottoscrizione dell'appendice di differimento, ed è disponibile anche sul sito www.bgvita.it nella pagina dedicata al prodotto. E' inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto della gestione separata, disponibile sul sito www.bgvita.it nella pagina dedicata alle gestioni separate.

Il Gruppo Generali ha adottato un approccio volto a identificare, valutare e ridurre i potenziali rischi di sostenibilità e i loro possibili impatti negativi sul rendimento (<https://www.bgvita.it/chiamo/comunicazioni-e-avvisi/Informativa-materia-Finanza-Etica-Sostenibile-materia-Politica-Impegno>). Il prodotto non prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI).

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012
Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
Prodotto: Opzione Differimento di scadenza "Ri.Alto\$"

Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Data di aggiornamento: 05/02/2026
Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: +39 041.5939651; sito internet: www.bgvita.it; indirizzo di posta elettronica: bgvita@bgvita.it; indirizzo PEC: bgvita@pec.bgvita.it ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 3.159.717.748, di cui risultato economico di periodo € 557.045.192. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 276% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.bgvita.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID con riferimento alle coperture assicurative e garanzie offerte dal prodotto.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

PRESTAZIONI: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel KID.

OPZIONI CONTRATTUALI: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel KID.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non previsti.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non prevede né limitazioni né esclusioni.



Quanto e come devo pagare?

Premio

Premio unico: il premio per l'assicurazione corrisponde al capitale a scadenza maturato sul precedente contratto o a parte di esso se il contraente decide di differire solo parzialmente.

Il premio è investito nella gestione separata Ri.Alto\$.

Non è possibile il versamento di ulteriori premi.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'opzione di differimento Ri.Alto\$ è un prodotto di investimento assicurativo, rivolto ad un cliente retail che ha una o più polizze in scadenza e richiede il differimento della prestazione assicurativa invece del pagamento immediato della prestazione maturata, con un bisogno di investimento che punta almeno alla conservazione del capitale, un orizzonte temporale almeno breve (a partire da 4 anni), un profilo di rischio almeno basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) a premio unico – ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere – collegati esclusivamente a gestioni separate con o senza garanzia di capitale (prodotti rivalutabili di ramo I) e capacità di sostenere almeno perdite nulle del valore dell'investimento.



Quali sono i costi?

Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel KID di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:

- Costi applicati al rendimento della gestione separata:** trattenuto del 1,50%, aumentato dello 0,01% per ogni decimo di punto (0,1%) eccedente il 4,00% di rendimento della gestione separata. La misura annua di rivalutazione non può essere negativa. In ogni caso, per effetto della garanzia finanziaria, in caso di decesso dell'assicurato e alla scadenza del contratto, il capitale assicurato non può essere inferiore al capitale assicurato iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali.
- Costi per riscatto:** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID
- Costi di intermediazione:** non previsti.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Se il reclamo presentato all'impresa assicuratrice ha esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori – Reclami". Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it , corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC alleanza@pec.alleanza.it o presso la Sede Legale di Alleanza Assicurazioni. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Alleanza Assicurazioni.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<u>Procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)
QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Si riporta di seguito il trattamento fiscale che ai sensi della legge italiana si applica al contratto. Questo trattamento dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e può anche essere modificato in futuro. Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto. Le somme pagate da Alleanza Assicurazioni: • a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato: sono esenti dalle imposte di successione e, per la parte relativa al rischio demografico, dall'IRPEF; • in caso di vita dell'assicurato: • per contratti sottoscritti dal 01.01.2001, sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma dovuta da Alleanza Assicurazioni e la somma dei premi versati dal contraente. Questa imposta sostitutiva non è applicata a soggetti che esercitano attività d'impresa, nonché: • a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale; • se gli interessati dichiarano ad Alleanza Assicurazioni che il contratto è concluso nell'ambito dell'attività commerciale. • per i contratti sottoscritti prima del 01.01.2001.: • sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta sulla parte di prestazione maturata alla data dell'adesione all'opzione di differimento coincidente con la data della scadenza originaria, riportata in polizza. Questa imposta è applicata alla differenza fra la somma maturata alla sopradde data e l'ammontare dei premi versati e si riduce del 2% per ogni anno di durata contrattuale indicata in polizza eccedente i dieci. La suddetta ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che percepiscono detti capitali nell'esercizio di attività commerciali per i contratti stipulati dal 01.01.1996. • sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma dovuta da Alleanza Assicurazioni alla data della richiesta di liquidazione e la parte di prestazione maturata alla data di scadenza originaria indicata in polizza, al lordo delle imposte di cui al punto precedente. Questa imposta sostitutiva non è applicata a soggetti che esercitano attività d'impresa, nonché: • a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale; • se gli interessati dichiarano ad Alleanza Assicurazioni che il contratto è concluso nell'ambito dell'attività commerciale.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni%20prevenzione%20discriminazioni%20e%20tutela%20dei%20diritti%20persone%20affette%20da.pdf
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI; CONSULTARE IL VALORE DEL CONTRATTO; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; CHIEDERE IL RISCATTO E VERIFICARE LO STATO DELLA PRATICA.	

Opzione differimento di scadenza **Ri.Alto \$**

Condizioni di assicurazione

Data di aggiornamento del documento: 14/01/2026



Definiamo i principali termini utilizzati:

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra Alleanza Assicurazioni ed il contraente oppure dovuti per Legge.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

Data indicata nell'appendice di differimento di scadenza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

GESTIONE SEPARATA

Portafoglio di investimenti gestito separatamente da altri attivi detenuti da Alleanza Assicurazioni, in funzione del cui rendimento si rivaluta la prestazione del contratto.

POLIZZA

Documento che prova il contratto di assicurazione.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Alleanza Assicurazioni, mediante la sottoscrizione dell'opzione differimento di scadenza, si impegna a pagare ai beneficiari designati le seguenti prestazioni:

- in caso di vita dell'assicurato alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato rivalutato fino a tale data, secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 2);
- in caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso, secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 2).

Il capitale assicurato iniziale è indicato nell'appendice di differimento di scadenza.

Garanzie

In caso di decesso dell'assicurato e alla scadenza del contratto, è prevista la garanzia del capitale assicurato iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali già pagati.

Art. 2 - Clausola di rivalutazione

Il contratto mantiene la valuta contrattuale della gestione separata a cui era collegato al momento della sua scadenza.

Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione della prestazione assicurata si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto da Alleanza Assicurazioni, espresso in punti percentuali assoluti.

La misura annua di rivalutazione non può essere inferiore allo 0,00%. Il capitale assicurato non potrà in ogni caso essere inferiore al capitale assicurato iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali già pagati.

Rendimento della gestione separata

Alleanza Assicurazioni dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel Regolamento allegato (→ Allegato 1) disponibile anche sul sito **www.bgvita.it**.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,50 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia superiore al 4,00% il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto di rendimento lordo della gestione separata superiore al 4,00%.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, è adeguato della misura annua di rivalutazione, come sopra definita.

Per il calcolo dell'importo da pagare a seguito del decesso dell'assicurato, in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione assicurata è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.

Art. 3 - Versamento del premio

L'opzione differimento di scadenza non prevede alcuna ulteriore corresponsione di premi.

PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4 - Conclusione ed entrata in vigore dell'opzione, dichiarazioni, durata e recesso

Conclusione dell'opzione

L'opzione contrattuale si conclude ed entra in vigore nel momento in cui il contraente sottoscrive l'appendice di differimento di scadenza rilasciata da Alleanza Assicurazioni.

Con l'adesione a tale opzione viene meno il diritto ad aderire ad altre forme di opzione di scadenza eventualmente previste nelle condizioni di assicurazione ricevute al momento della sottoscrizione del precedente contratto.

Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica delle prestazioni (ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta) o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il beneficiario deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto è necessario comunicare a Alleanza Assicurazioni, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Alleanza Assicurazioni comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Durata

L'opzione prevede una durata pari ad un anno e la scadenza del contratto è automaticamente prorogata per lo stesso periodo a ciascuna ricorrenza annuale del contratto. Successivamente alla decima proroga automatica Alleanza Assicurazioni si riserva di interrompere ulteriori proroghe automatiche.

Recesso

Il contraente può recedere dall'opzione di differimento **entro 30 giorni** dalla data in cui è esercitata l'opzione stessa, inviando una lettera raccomandata a Alleanza Assicurazioni S.p.A., al seguente indirizzo: via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Alleanza Assicurazioni annulla il differimento della scadenza entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata e sarà quindi possibile richiedere il pagamento della prestazione.

Art. 5 - Riscatto

L'opzione differimento di scadenza, su richiesta scritta del contraente, è riscattabile totalmente o parzialmente purché sia in vita l'assicurato.

Non sono previsti costi per il riscatto.

Riscatto totale

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data di ricezione da parte di Alleanza Assicurazioni della richiesta scritta.

L'importo relativo al riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede la data della richiesta stessa. Tale operazione risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

Riscatto parziale

È facoltà del contraente esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto; in tal caso l'importo di riscatto parziale si ottiene applicando le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del capitale assicurato. La prestazione residua **non può essere inferiore a Euro 2.000**. A seguito dell'operazione il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue. Le prestazioni continuano ad essere rivalutate ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella clausola di rivalutazione.

PARTE III - PAGAMENTI DI ALLEANZA ASSICURAZIONI

Art. 6 - Modalità di richiesta per i pagamenti di Alleanza Assicurazioni

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Alleanza Assicurazioni (al seguente indirizzo: Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto -TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto/recesso e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato);
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Le informazioni per la redazione della richiesta di pagamento in caso di decesso dell'assicurato si possono trovare sul sito internet **www.bgvita.it**.

Per le richieste di **recesso** vedasi l'articolo 4.

Documenti necessari per **pagamenti a scadenza:**

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione di accettazione del capitale sottoscritta dal beneficiario e dal contraente (se diverso dal beneficiario).

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato** (in originale o in copia conforme all'originale):

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato. L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento,
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato,
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto:**

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- richiesta di riscatto sottoscritta dal contraente, con indicazione della percentuale di riscatto in caso di riscatto parziale.

Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.

Alleanza Assicurazioni esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 7 - Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Alleanza Assicurazioni, Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Alleanza Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Alleanza Assicurazioni di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione (art. 1920 del Codice civile). Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 8 - Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione. Questi atti sono efficaci nei confronti di Alleanza Assicurazioni solo se annotati su appendice. In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 9 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge (art. 1923 del Codice Civile) le somme dovute da Alleanza Assicurazioni al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio (artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98).

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Alleanza devono essere inviate a:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano

E-mail: alleanza@pec.alleanza.it

In alternativa alla mediazione, è possibile ricorrere all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org).

Art. 12 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Alleanza Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o un riscatto o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o un riscatto, o riconoscere un beneficio espone Alleanza Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Art. 13 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati.

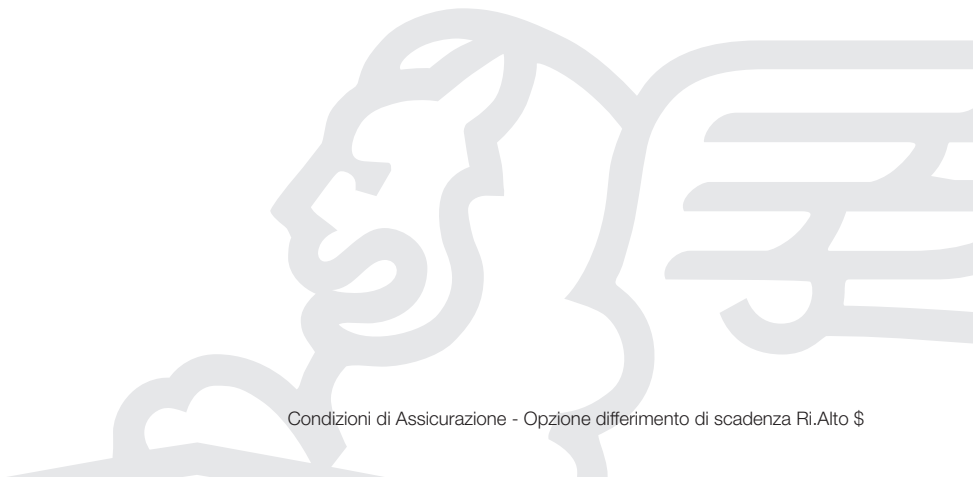
Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Alleanza Assicurazioni per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Alleanza Assicurazioni informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Alleanza Assicurazioni deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica.

In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede la data della richiesta di recesso da parte del contraente secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 2).

Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normative di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.



Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto \$

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Risparmio Alto - Ri.Alto \$ (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Dollaro Statunitense.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con *rating investment grade*, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

Il Dollaro Statunitense è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012
Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it